



COMUNE DI DOLIANOVA

**PROVINCIA DI CAGLIARI
PIAZZA BRIGATA SASSARI**

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TAGLIO DEL LEGNATICO

Approvato con deliberazione _____ n. ____ del _____

Art. 1

E' permesso alla generalità degli abitanti del Comune il taglio della legna nelle proprietà comunali e nelle località che anno per anno saranno preventivamente designate dalla Giunta Comunale, rimanendo rigorosamente vietato il taglio nelle località non designate che serviranno a formare la riserva del patrimonio boschivo del Comune.

Art. 2

Chiunque intenda servirsi di legna del Comune dovrà farne preventiva domanda scritta al Sindaco. Il Sindaco rilascerà regolare permesso nel quale saranno indicate le principali disposizioni alle quali i richiedenti dovranno attenersi per il taglio. Al rilascio del permesso il richiedente dovrà pagare la relativa tariffa.

Art. 3

Il taglio della legna è concesso esclusivamente per uso di famiglia del richiedente ed è severamente proibita l' esportazione dal Comune.

Art. 4

E' proibita l' estirpazione con zappe o zapponi o con qualsiasi altro mezzo, ed è permesso il taglio solo ed esclusivamente con ferri ben taglienti (roncola o accetta) e dovrà lasciarsi ogni 14 metri quadrati la riserva prescritta del Regolamento di massima forestale: cioè una pianta delle migliori che in detto spazio possa sussistere.

Art. 5

E' proibito il taglio di piante fruttifere, di ginepro, d' olivo, d' olivastro, d' elce, di quercia e di qualsiasi altra specie purchè d' alto fusto. Deve intendersi pianta di alto fusto, oltre alle suindicate, anche quelle specie di cui sia permesso il taglio quando per il loro sviluppo abbiano raggiunta un' altezza ed uno sviluppo tale da considerarsi come piante protettive. E' pure vietato il taglio e le estirpazioni dei polloni delle piante delle specie suindicate.

Art. 6

Ad evitare sconfinamenti fra le proprietà comunali e quelle private, i proprietari di queste ultime dovranno in caso di vendita o di taglio per proprio conto, rilasciare al compratore o ai dipendenti dichiarazione scritta di vendita o autorizzazioni dovranno sempre esibirsi ad ogni richiesta degli agenti comunali.

Art. 7

Chiunque senza aver fatta regolare domanda al comune si arbitrasse di tagliare legna nei boschi comunali, oltre alla confisca della legna verrà assoggettato ad una sanzione amministrativa pari al quadruplo del valore corrente di mercato della legna tagliata, salva l' azione penale.

Art. 8

Per le sanzioni amministrative si osserveranno le disposizioni contenute nell' art. 107 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con Regio Decreto 8 marzo 1934 n. 383 e Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 9

Il Comune potrà consentire che nelle sue proprietà siano costruite nuove strade, ove non esistano, o riparate quelle esistenti, previo parere dell' Ufficio Tecnico Comunale ed a totale spesa di chi ha interesse per il taglio della legna.

Art. 10

I diritti da corrisponderci al Comune per il taglio della legna saranno i seguenti:

fascine:	al carro	lit. 2.000
	Camion Fiat 615	lit. 4.000
	Leoncino	lit. 2.000
Altra legna:	al carro	lit. 4.000
	Camion Fiat 615	lit. 6.000
	Camion Leoncino	lit.10.000

Art. 11

Disposizioni transitorie

Per quanto si riferisce alla designazione delle località di cui all' art. 1, queste disposizioni andranno in vigore nella presente stagione.

Art. 12

Ogni disposizione contraria a quelle che precedono s' intendono abrogate con l' entrata in vigore del presente regolamento.